

I COMUNISTI DI FONTANELLE VOGLIONO LA SEPARAZIONE DEL COMUNE

*La più importante Frazione del Paese chiede, con Ricorso all'Autorità Competente,
che i beni patrimoniali vengano divisi e che nasca così un nuovo Comune.*

E mentre Rubbio vuole aggregarsi a Fontanelle, Gomarolo e Santa Catterina rimangono con Conco.

Conco, agosto 1911.

Per il giorno 28 di quel mese estivo di 86 anni fa il Sindaco Cav. Fortunato Girardi ha convocato il Consiglio Comunale di Conco perché alcuni Consiglieri e Comunisti (1) di Fontanelle, capeggiati dall'Ing. Girolamo Girardi, hanno presentato ricorso al Ministero degli Interni per ottenere l'indipendenza di quella Frazione dal capoluogo.

C'erano state in precedenza delle schermaglie ed il Sindaco nella sua relazione ne fa cenno. L'anno precedente, infatti, la divergenza con Fontanelle era stata causata dall'utilizzazione del taglio dei boschi. *Fummo allora profeti*, dice il Sindaco, *nel dire che i dissidenti miravano alla divisione del patrimonio comunale.*



Fontanelle: la bella casa che fu abitazione dell'Ing. Girolamo Girardi, capo dei "Comunisti" che volevano la separazione della frazione dal capoluogo.

Ma il Primo Cittadino ricorda anche altri, ben più importanti avvenimenti precedenti, per difendere l'unità del paese. Cent'anni prima, nel 1811, Conco era accorso in aiuto di Fontanelle, che faceva parte del Comune di Dossanti, e che si era trovato a navigare in acque economicamente poco tranquille. Si dovette allora, ricorda il Primo Cittadino, addossare ai cittadini una maggiore tassa.

Cinquant'anni prima, ci fu l'unione della Patria: è doloroso, afferma il Sindaco ricordando l'evento, *che oggi si parli di divisioni. L'esempio di essa, che unita divenne grande e forte, dovrebbe indurre i dissidenti a non perseverare in una via che non può che riuscire funesta agli interessi comuni.*

La difesa dell'Ing. Girardi è breve. Mette in evidenza quelle che a suo modo di vedere sono "bugie" dette dal Sindaco, e conferma l'intenzione di addivenire alla divisione. Con lui, al momento della votazione, saranno tutti i Consiglieri di Fontanelle e di Rubbio.

Questi che pubblichiamo integralmente sono tasselli importanti per la storia del nostro Comune. Ci spiace non aver potuto fare delle ricerche più approfondite per trovare anche il ricorso presentato dall'Ing. Girardi e gli altri documenti che sicuramente erano allegati alla pratica.

La storia delle divisioni e delle unioni che si sono succedute tra Conco e Fontanelle "Dossanti" meriterebbe una minuziosa ricerca. Non siamo in grado, infatti, di sapere con esattezza in quale anno Conco è divenuto Comune autonomo. Appassionati, studiosi, ricercatori, pensionati innamorati del vostro paese e con molto tempo a disposizione, datevi da fare! Noi siamo disponibili poi a pubblicare le vostre ricerche.

Ringraziamo i dipendenti comunali Geom. Francesco Galvan e Lorenzo Dall'Agnol per le ricerche effettuate, ed il Sindaco di Conco (che è oggi una "Comunista di Fontanelle") che ci ha gentilmente messo a disposizione il materiale storico qui pubblicato.

Facciamo presente di aver trascritto i documenti così come sono in originale, compresi alcuni evidenti errori grammaticali.

(1) Comunisti erano detti i cittadini che vantavano diritti di uso civico e che avevano quindi dei vantaggi "comuni" dallo sfruttamento del patrimonio comunale. D'altro canto nel 1911 non c'erano ancora i Comunisti come noi oggi li intendiamo e cioè gli iscritti e gli elettori dell'ex Partito Comunista Italiano (P.C.I.).

DELIBERA RELATIVA ALLA SEPARAZIONE DI FONTANELLE

L'anno 1911 addì 28 del mese di Agosto in Conco.

In seguito all'avviso 11 Agosto 1911 N. 1136 consegnato a ciascun consigliere in conformità all'art. 120 della Legge Com.le, il Consiglio Comunale presieduto dal Signor Girardi Cav. Fortunato Sindaco e coll'intervento del sottoscritto Segretario si è riunito in prima convocazione straordinaria

Presenti

1. Alberti Francesco di Pietro
2. Brunello Nicolò fu Angelo
3. Carli Giovanni fu Pietro
4. Ciscato Paolo fu Gio Maria
5. Cortese Antonio fu Giuseppe
6. Cortese Benedetto fu Giuseppe
7. Cortese Marco fu Gio Batta
8. Dalle Nogare Sante fu Sebastiano
9. Fincati Valentino di Giuseppe
10. Girardi Cav. Fortunato fu Antonio
11. Girardi Ing. Girolamo
12. Girardi Pietro fu Antonio
13. Pilati Giuseppe di G.Batta
14. Pizzato Luigi fu Giovanni
15. Poli Antonio di G.Maria
16. Poli Giuseppe fu G.Batta
17. Pozza Girolamo di Gaspare
18. Predebon Domenico fu Francesco
19. Rodighiero Domenico fu Matteo
20. Tumelero Giovanni fu Marco

Il Signor Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto.

I°

**Ricorso della Frazione di Fontanelle
per la separazione delle spese obbligatorie
e delle rendite patrimoniali da quelle
delle Frazioni di Conco, Capoluogo,
e di S.ta Catterina.**

Si da lettura del Ricorso della Frazione di Fontanelle di questo Comune per la separazione delle spese obbligatorie e delle rendite patrimoniali da quelle della Frazione di Conco, capoluogo e di Santa Catterina, e viene pur letta la seguente Relazione presentata dal Signor Sindaco.

Onorevoli Signori Consiglieri

Col più vivo rammarico sono costretto a ritornare in seno a questo Consiglio a proposito delle divergenze fra Conco capoluogo e la frazione di Fontanelle.

L'anno scorso si trattò la questione della utilizzazione del taglio dei nostri boschi e, contro una decisione del Comitato Forestale illegalmente presa, fummo costretti a presentare ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

E quel ricorso sortì esito fortunato, poiché la decisione venne concordemente annullata ed il piano di utilizzazione rimase quello che il Consiglio Comunale nella sua maggioranza aveva accolto e votato come il più equo per tutti.

Da questo seggio sono certo d'interpretare il pensiero di tutti proclamando alto e forte che di una sola cosa questo nostro Consiglio si preoccupa vale a dire del benessere generale del nostro Comune, costretto soltanto a respingere ed a combattere quelle iniziative che sotto la parvenza di giovare ad una parte del Comune, lo danneggiano invece tutto, fomentano gli odi e costituiscono nefasta

opera dissolvitrice di questo nostro Comune che assai di più prospererebbe se l'intento di tutti fosse il bene comune.

Quando in quel ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato noi dicevamo che i dissidenti ad altro in fondo non miravano che a far risorgere questioni sopite e a predisporre il terreno a future divisioni del patrimonio comunale, preconizzando il distacco anche amministrativo, noi eravamo profeti.

Infatti fomentati da quelli stessi che volevano un nuovo piano di utilizzazione, oggi molti contribuenti di Fontanelle ricorrono al Ministero degli Interni per chiedere la separazione del patrimonio comunale nel senso che una parte sia assegnata a Conco ed a Santa Catterina e l'altra sia assegnata a Fontanelle.

A parte che ogni divisione di forze e di patrimoni, specie di enti pubblici, è in aperta contraddizione colle tendenze dei tempi nei quali lo spirito di associazione si manifesta in tutte le estrinsecazioni della vita, sta che le domande separatiste sono assolutamente inaccoglibili per motivi di fatto e per motivi di diritto.

Per motivi di fatto:

perché Conco fu sempre un Comune solo con Fontanelle, S. Catterina e Rubbio. Vi furono bensì dei tentativi di separazione, ma questi non sortirono esito felice, né furono mai consacrati definitivamente dalla Pubblica Autorità.

Le istesse vicende storiche esposte nel ricorso confermano questo mio asserto, e quelle esposte e quelle sottaciute, ma di cui possiamo dare alla Superiore Autorità la prova, dimostrano come i tentativi di divisione siano stati addirittura esiziali per le condizioni economiche di Conco, e sieno stati sempre condannati e respinti dalle Superiori Autorità Amministrative.



Bagni di Montecatini: 7 Luglio 1911. L'Ing. Girolamo Girardi fotografato durante un breve soggiorno a Montecatini il mese precedente i fatti che qui raccontiamo.

Vi furono bensì dei tentativi di separazione, ma questi non sortirono esito felice, né furono mai consacrati definitivamente dalla Pubblica Amministrazione

Ricordo soltanto che in uno di questi periodi, nel 1811, il capoluogo di Conco dovette correre in aiuto di Dossanti, le cui rendite, in allora provvisoriamente separate, erano risultate insufficienti ai più urgenti bisogni della frazione stessa, e Conco si addossò una maggiore tassa per soccorrere Dossanti.

Per motivi di diritto: perché non sussistono le condizioni volute dalla legge per far luogo alla separazione invocata.

Fontanelle usufruisce di tutti i vantaggi di Conco sia per la viabilità che per l'istruzione, che pel servizio sanitario e per tutto il resto insomma, e non v'ha bisogno che a voi, che mi siete solerti collaboratori nel reggere la pubblica cosa, dimostri questa uguaglianza

za di trattamento.

Fontanelle, che domanda una divisione di patrimonio, non ha un patrimonio proprio, e quindi difetta la essenziale prima condizione voluta dalla legge perché si operi la divisione (art. 116).

Mancando di patrimonio proprio, manca anche la possibilità di sfruttamento della frazione da parte del capoluogo.

Fontanelle infine domanda la separazione di patrimonio, intendendo di incamerare nel suo territorio anche la frazione di Rubbio, il che è al massimo grado illegale.

Giova ricordare che dai precedenti storici invocati risulta che Fontanelle era unito a Santa Catterina; ora Fontanelle ripudia Santa Catterina e vuole con se Rubbio.

Anche se vi fosse stata una divisione di patrimonio, quale era il patrimonio di Fontanelle e quale quello di Santa Catterina e quale quello di Rubbio? Rubbio poi è frazione a sè stante, come Fontanelle, e questa non può prescindere dalla sussistenza di quella.

Infine il ricorso è inammissibile perché non furono in comunicazione (?) i documenti, sui quali il ricorso pretende di fondarsi, e quindi la notifica voluta dalla legge non è completa.

Tutte queste ragioni, che vi ho in sintesi esposte, sono state trattate più dettagliatamente in una memoria opposizionale che col vostro voto verrà prodotta alla competente autorità, memoria estesa dal legale al quale siamo ricorsi a proposito del piano di utilizzazione del taglio dei boschi.

Da questa memoria apparisce in modo convincentissimo la infondatezza del ricorso.

A questa memoria io mi permetto di aggiungere soltanto un monito, ed è questo, che cioè è doloroso che si parli di divisioni oggi, in cui l'Italia tutta esulta pel cinquantesimo anniversario dell'unione della Patria.

L'esempio di essa, che unita divenne grande e forte, dovrebbe indurre i pochi dissidenti, che non sono certo tutti i firmatari del ricorso a non perseverare in una via che non può che riuscire funesta agli interessi comuni.

Io quindi propongo al vostro voto il seguente

Ordine del giorno:

Il Consiglio Comunale di Conco,

Letto il ricorso dei comunisti di Fontanelle che chiedono la separazione del patrimonio e delle spese da quelli di Conco e Santa Catterina;

Ritenuto che col ricorso non furono nè notificati nè esibiti i documenti ad esso allegati e che quindi la domanda non apparisce completa e la notificazione è difettosa agli effetti di legge;

...Sia perché infine gli stessi precedenti storici dimostrano la insanità della rinnovellato tentativo separatista;

Ritenuto che ad ogni modo non concorrano gli estremi voluti dalla legge sia perché mancano le condizioni speciali di fatto, sia perché fa difetto il patrimonio speciale alla frazione che vuol dividerlo, sia perché non vi sono motivi per affermare diversità di trattamento tra la frazione e il capoluogo, sia perché infine gli stessi precedenti storici dimostrano la insanità del rinnovellato tentativo separatista;

Facendo proprie le considerazioni svolte dal Sindaco nella sua relazione e nella memoria del legale espressamente incaricato, in applicazione dell'art. 116 della Legge Comunale e Provinciale 21 Maggio 1908

constata

pregiudizialmente che non può allo stato degli atti con cognizione di causa esprimere il suo voto nè fare opposizioni od osservazioni, non conoscendo i documenti e gli atti che si asseriscono prodotti in un al ricorso.

In merito

Delibera

di opporsi all'accoglimento della domanda, di cui il suindicato ricorso, ed autorizza il Sindaco a produrre alla competente Autorità la memoria opposizionale, ratificando, per quanto ve ne sia bisogno, l'operato del Sindaco e della Giunta che incaricarono della estesa di essa il legale Avv. Prof. Comm. Costantino Cartori (?) di Padova.

Il Consiglio dà altresì mandato al Sindaco di opporsi nelle vie legali all'accoglimento del ricorso della frazione di S. Antonio di Fontanelle del Comune di Conco diretto al Ministero dell'Interno e notificato al Sindaco di Conco nel 28 Marzo 1911 Uff. Giud. Pantano, associandosi se del caso, alle opposizioni che a tale accoglimento venissero fatte dal Signor Cortese Marco nella sua qualità di Assessore rappresentante la frazione di Santa Catterina, accordando in proposito al Sindaco ogni più ampia facoltà in guisa che non possa mai opporgli deficienza di poteri.>>

**...Il Consigliere Signor Ing. Girardi
Girolamo dichiara di non votare l'ordine
del giorno proposto dal Sindaco
perché la relazione che lo precede e
quanto si ascerisce sull'ordine del giorno
non è conforme a verità.**

Prima di passare alla votazione il Consigliere Signor Ing. Girardi Girolamo dichiara di non votare l'ordine del giorno proposto dal Sindaco perché la relazione che lo precede e quanto si asserisce sull'ordine del giorno non è conforme a verità, e che per parte sua mantiene ferme tutte le ragioni esposte nel ricorso della frazione di Fontanelle, le quali militano a favore della invocata divisione. Lamenta in(n)oltre che nella Relazione del Sindaco sia messo in dubbio che tutti i firmatari del ricorso non siano convinti di ciò che si domanda, cosa che non è assolutamente vera.

Mette in(n)oltre in rilievo che non è la frazione di Fontanelle che ripudia quella di Santa Catterina, ma che è la maggioranza dei contribuenti di Santa Catterina i quali...richiesti per una azione comune non vollero aderire.

Domanda in(n)oltre che venga riprodotto come documento integrante della vertenza la deliberazione del 3 Agosto 1811 accennata nella Relazione e che gli venga comunicato il contro ricorso che produrrà il Comune.>>

Tutti gli altri Consiglieri di Fontanelle e Rubbio si associano alle dichiarazioni del Consigliere Girardi Ing. Girolamo.

Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente, stimando il Consiglio sufficientemente illuminato sull'oggetto di cui si tratta, indice la votazione sull'Ordine del giorno da lui proposto per appello nominale, con avvertenza che chi risponde si accoglie le conclusioni del Sindaco e respinge quindi il Ricorso.

Fatto l'appello nominale rispondono sì:

1 Carli Giovanni fu Pietro. 2 Cortese Antonio di Giuseppe. 3 Cortese Benedetto fu Giuseppe. 4 Cortese Marco fu G.Batta. 5 Dalle Nogare Sante fu Sebastiano. 6 Fincati Valentino fu Giuseppe. 7 Girardi Cav. Fortunato fu Antonio. 8 Girardi Pietro fu Antonio. 9 Pilati Giuseppe di G.Batta. 10 Poli Giuseppe fu Gio Batta. 11 Pozza Girolamo di Gaspare. 12 Predebon Domenico fu Francesco.

Rispondono no:

1 Alberti Francesco di Pietro. 2 Brunello Nicolò fu Angelo. 3 Ciscato Paolo fu G.Maria. 4 Girardi Ing. Girolamo fu Giuseppe. 5 Pizzato Luigi fu Giovanni. 6 Poli Antonio di Gio Maria. 7 Rodighiero Domenico fu Matteo. 8 Tumelero Giovanni fu Marco.

Il Presidente proclama quindi che il Consiglio con voti favorevoli 12 - dodici - contrari 8 - otto - approva l'ordine del giorno da lui proposto e respinge quindi il Ricorso della frazione di Fontanelle.

IL CONTRORICORSO

ALLA R. PREFETTURA DI VICENZA
PER IL R. MINISTERO DEGLI INTERNI IN ROMA
CONTRORICORSO

del Comune di Conco in Provincia di Vicenza distretto di Marostica per opposizione alla domanda di separazione delle rendite patrimoniali, delle spese e del patrimonio prodotta dalla Frazione di S. Antonio di Fontanelle in confronto del Comune di Conco col ricorso notificato il 28 marzo 1911 Uff. Giud. Pantano.

Il Consiglio Comunale di Conco, chiamato per legge (art. 116 testo unico della legge Comunale e Provinciale 21 maggio 1908 n. 269), a fare le opposizioni ed osservazioni alla domanda di separazione di rendite, spese e patrimonio proposta dalla Frazione di S. Antonio di Fontanelle, a sostegno della opposizione che formalmente spiega in confronto di siffatta domanda, espone i seguenti

MOTIVI ED OSSERVAZIONI

Riteneva il Comune controricorrente che dopo l'intervenuto accordo tra le parti oggi in contesto perché fosse ritirato il ricorso prodotto alla IV Sezione del Consiglio di Stato, relativamente alla utilizzazione dei boschi di patrimonio comune, fossero finite tutte le questioni che, fomentate da pochi, da lungo tempo straziano il paese, togliendogli quella forza che sorge soltanto dalla perfetta unione e dall'accordo unanime di tutti i cittadini e dei loro rappresentanti; forza che è necessaria per conseguire la maggiore prosperità della popolazione.

Ma Fontanelle con tenacia degna invero di miglior causa è tornata ad erigersi contro i proprii interessi ed a volere l'inaudito.

Il Comune di Conco preoccupato soltanto e sempre del benessere generale deve respingere e combattere una proposta che, sotto le parvenze di giovare ad una parte del Comune lo danneggia invece nella sua totalità, fomenta gli odii e tenta di disunire e disgregare un paese.

**Ma Fontanelle con tenacia degna
invero di miglior causa è tornata
ad erigersi contro i proprii interessi
ed a volere l'inaudito.**

Gli abitanti di Fontanelle chiedono che mediante Decreto Reale, dopo dichiarata l'esistenza naturale e storica delle tre Frazioni di Conco con Gomarolo, di S. Antonio di Fontanelle con Rubbio e contrade annesse e di S. Catterina di Lusiana (*nel testo "Luisiana"*), nei rispettivi perimetri territoriali, salva in caso di contesto, migliore determinazione da parte dell'Eccelso Governo del RE, sia provveduto onde fra il Capoluogo di Conco e la Frazione di S. Caterina da una parte, e la Frazione di S. Antonio di Fontanelle dall'altra, venga dichiarata la separazione del patrimonio comune, delle passività relative e delle spese, e si chiede altresì che sieno rimesse le parti interessate a provvedersi in altra sede ed eventualmente anche in via giudiziaria per la materiale divisione del patrimonio stesso e delle passività avuto riguardo ai criteri seguiti nella avvenuta separazione del 1793 - 1798 del Comune di Dossanti (S. Antonio e S. Catterina) dal Comune di Conco.

In tesi generica, ogni divisione di forze è sempre da respingersi a priori come dannosa non solo ai comuni interessi, ma anche a quelli dei singoli.

Fortunatamente sono molto lontani da noi i tempi, nei quali le scissioni più violente hanno dilaniato la Patria nostra, lasciandola così facile preda agli stranieri che la hanno per secoli sfruttata e spogliata.

Soltanto quando essa poté unirsi ed elevarsi a dignità di Nazione fu grande e forte.

Così quello che domandano oggi col ricorso alcuni abitanti di Fontanelle (che non sono certo tutti i firmatari del ricorso medesimo, ma un numero limitato) costituisce addirittura un anacronismo.

Scendendo poi all'esame del caso specifico non si può a meno di constatare con vivo rincrescimento come in questo nostro Comune si domandi una separazione, proprio durante una amministrazione che si è sempre ed unicamente preoccupata dell'interesse di tutti i comunisti.

Osserviamo innanzi tutto che il ricorso non si sofferma punto a dimostrare le ragioni, per le quali la invocata divisione si renderebbe necessaria.

Si dice che "occorre a Conco togliere di mezzo cause di dissenso, che appariscono originate da sostanziali divergenze di vedute nella amministrazione della cosa pubblica, divergenze che hanno sempre sussistito e che si perpetuano nello stato di unione finanziaria delle Frazioni". Si dice ancora che "il capoluogo disponendo di una maggioranza di voti in Consiglio, e per altri motivi, sacrifica gli interessi di Fontanelle specie per ciò che riguarda il diretto godimento dei beni comuni".

Si asserisce infine che la maggior estensione di territorio di Fontanelle e la situazione dei luoghi, offrono il pretesto al capoluogo di fare risparmio nelle spese di viabilità e di istruzione, mentre si dovrebbe seguire un diverso indirizzo, che desse maggiore e più giusta soddisfazione agli interessi particolari delle Frazioni, che hanno diritto di essere accontentate nelle loro aspirazioni di migliore benessere materiale ed intellettuale alla pari del capoluogo".

**Si dice ancora che "il capoluogo
disponendo di una maggioranza di voti
in Consiglio, e per altri motivi,
sacrifica gli interessi di Fontanelle
specie per ciò che riguarda il diretto
godimento dei beni comuni".**

Sono questi gli appunti che vengono mossi, queste le peculiari circostanze che dovrebbero indurre il Governo del RE ad acconsentire alla chiesta divisione patrimoniale.

Ma non v'ha chi non veda innanzi tutto come questi addebiti, generici in massimo grado, costituiscono la prova migliore della loro insussistenza, giacché in tutto l'elaborato ricorso non si legge in proposito che quanto abbiamo esposto.

Ora è certo che, se i ricorrenti avessero potuto trovare nella amministrazione attuale fatti specifici da poterle addebitare, non avrebbero mancato di svolgerli nel loro ricorso, come quelli che costituirebbero la migliore prova che la domanda di divisione è giustificata.

Ma per lo converso non esitiamo a sostenere che fanno difetto assolutamente le speciali condizioni volute dalla legge perché si possa far luogo alla divisione.

Noi possiamo specificare quello che i ricorrenti non hanno potuto fare, dimostrando che se la maggioranza di questo Consiglio si è opposta a talune delle domande di Fontanelle, si fu quando questa Frazione voleva crearsi dei privilegi circa l'utilizzazione dei boschi di proprietà Comunale.

In quella occasione si volle il dissenso, facilmente fomentato della assoluta ignoranza da parte dei Comunisti delle più elementari regole di coltura silvana.

A proposito della utilizzazione dei boschi, l'Amministrazione di Conco nelle sue deliberazioni, ha sempre seguito i criteri direttivi dell'Autorità Forestale, soffermandosi, nelle assegnazioni, a mirare non soltanto ai vantaggi momentanei, ma assai di più a quelli futuri, che promettevano maggiore consistenza ed entità.

Nei riguardi della viabilità, Fontanelle ha due buone strade carrozzabili che fanno capo l'una a Conco e l'altra alla vallata di Gomarolo e Marostica ed ha inoltre vie interne comode e per nulla inferiori di quelle che sono nel territorio di Conco e S. Catterina.

Dovunque, appena i luoghi lo permettevano, furono fatte strade carrozzabili, ed altre si (proporebbe) di farne questa Amministrazione, sempreché ciò le fosse consentito dai bilanci.

Quanto alla istruzione notiamo che vi sono cinque scuole elementari inferiori nel territorio di Fontanelle e di Rubbio ed altrettante ve ne sono in quelle di Conco e S. Catterina.

Conco, capoluogo, ha anche una scuola elementare superiore, ma in tutti i Comuni d'Italia tali scuole risiedono nel capoluogo; e, d'altro canto, quella di Conco è aperta a tutti i Comunisti, a qualunque Frazione appartengano.

Non è il caso poi di parlare del servizio sanitario, il quale anche date le esigenze odierne dei sanitari, non potrebbe certo essere migliorato colla separazione delle rendite.

=====

I ricorrenti sostengono che la loro domanda trova appoggio in precise disposizioni di legge, e si invocano gli articoli 113 - 116 - 192 N. 11 - 12 e 13, nonché l'art. 320, comma primo, della vigente legge Comunale e Provinciale.

Ora brevemente diremo, come questi articoli possono invece essere da noi tranquillamente dedotti per opporci alla domanda dei ricorrenti.

L'art. 113 della nuova legge del 1908 corrisponde esattamente all'art. 113 della legge del 1898, il quale alla sua volta corrisponde all'art. 15 della legge del 1889.

Questo articolo dice che il Governo del RE può decretare l'unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli Comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni, e soggiunge nell'ultimo capoverso che è in facoltà dei Comuni, che intendono riunirsi, tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi.

Come si può rilevare a prima vista, questo articolo contempla un caso del tutto diverso dal nostro: si tratta di comuni distinti con patrimonio Comunale distinto e che intendono di riunirsi; in questo caso, dice l'articolo, possono tenere separate le loro rendite e le passività che appartengono a ciascuno di essi.

E l'art. 116 dispone che "ferma stando l'unità dei Comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese, possono essere applicate alle Frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedono questo provvedimento, che è dato per decreto Reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della Frazione.

Questo articolo non può essere considerato che alla stregua dei precedenti 113 - 114 - 115 ai quali esplicitamente si riferisce.

E poiché gli articoli sopracitati mettono come caposaldo, sia dell'unione con separazione delle rendite e passività, sia della divisione con conseguente separazione di rendite e passività, la sussistenza di rendite patrimoniali proprie, così l'art. 116 non può interpretarsi se non nel senso di esistenza di patrimonio proprio tanto è vero che lo stesso articolo soggiunge "quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi".

Così infatti l'art. 114 (del 113 abbiamo già tenuto parola) dice che può farsi luogo alla divisione di patrimonio sopra indicata nel terzo paragrafo dell'articolo precedente, quando così richiedono le circostanze speciali. E l'art. 115 parla di mezzi sufficienti per sostenere le spese Comunali, e di circostanze locali che separino la Frazione dal Comune al quale appartiene, e questo per il caso in cui vi sia nella Frazione una popolazione non minore di 4000 abitanti.

Non a caso però abbiamo fatto riferimento agli articoli che precedono quello in esame, perché appunto da essi scaturisce la ragione per la quale il ricorso di Fontanelle non può trovare accoglimento.

Nell'autorevolissimo commento dell'Astengo alla legge Comunale e Provinciale 10 febbraio 1899 vol. I, pag. 262, si legge a proposito dell'art. 18 che corrisponde al 116 come il 17 corrisponde al 115, il 16 al 114, il 15 al 113, che tutte le condizioni imposte dagli art. 15 - 16 - 17 sono sostanziali e la loro inosservanza porterebbe senz'altro la nullità del provvedimento del potere esecutivo, e soggiunge: "L'art. 18, che esaminiamo ora, non muta alcuna circoscrizione, ma invece trova la sua ragion d'essere nel disposto degli art. 15 e 16, che danno facoltà ai Comuni di tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi, come pure alcune spese obbligatorie; e specialmente poi mira a tutelare gli interessi delle Frazioni che possiedano qualche proprietà, contro l'uso della medesima a favore dell'intero Comune".

Nelle numerosissime decisioni che l'Autore cita, non se ne trova neppure una che suffraghi l'assunto avversario, non ve n'ha una che dica trattarsi di rendite patrimoniali comuni anziché distinte.

Così il parere 24 maggio 1873, dall'Astengo citato, dice precisamente che la separazione dei patrimoni, di cui all'alinea dell'art. 16 della legge Comunale e Provinciale (art. 113), ha luogo soltanto ai patrimoni particolari delle Frazioni.

Si trattava della Frazione di Cascinette che voleva tener separate le proprie rendite patrimoniali da quelle del rimanente Comune di Chiaverano, come dice il parere stesso dell'Astengo testualmente riportato.

Uno dei quesiti fatti e risolti da questo parere è il seguente, che si attaglia perfettamente al caso nostro: "Se per la separazione di che all'art. 16 (113) della legge Comunale e Provinciale, occorra che la Frazione possieda un proprio patrimonio propriamente detto secondo il rito civile, oppure basti che le si possa attribuire una quota parte del patrimonio indiviso dell'intero Comune".

Al quesito propostosi così risponde il Consiglio di Stato: "Considerato che evidentemente le parole rendite patrimoniali e passività, quanto le altre divisioni di patrimonio adoperate in quei due articoli, non ad altro possono riferirsi se non al patrimonio determinato, rispettivamente e separatamente goduto e posseduto da ciascuno dei Comuni prima della loro riunione, e quindi la separazione dei patrimoni permessa alle Frazioni o Borgate in conformità delle precedenti disposizioni non deve essere intesa tranne che dei loro patrimoni proprii. "Che il concetto dell'art. 16 fu quello di assicurare le Frazioni o Borgate che le rendite del particolare loro patrimonio sarebbero riservate ad esclusivo beneficio di esse, e non commiste colle altre entrate Comunali, ma non fu quello per certo di andar tanto oltre da costituire altrettanti patrimoni separati da quello spettante al Comune complessivo, poichè, quando diversamente avesse voluto, avrebbe fissate le norme del riparto, e la misura delle quote; di conseguenza l'autorizzazione alla Borgata o Frazione di Cascinette di tener separate le rendite patrimoniali e le passività sue proprie da quelle del Comune di Chiavarano, se può servirle di fondamento alla separazione del suo patrimonio particolare, quando uno ne abbia non può invocarsi per pretendere la divisione del patrimonio del Comune di Chiavarano.....".

L'Astengo cita ancora il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale del 15 novembre 1884 il quale dice che l'applicazione dell'art. 16 della legge predetta, collegato cogli art. 73 e 116 e 117 ha per effetto di tenere separate fra le Frazioni le rispettive rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie tassativamente determinate.

Gli art. 192 N. 11 - 12 - 13 e l'art. 320 si riferiscono a determinate categorie di spese obbligatorie (cimiteri, istruzione, illumina-

zione e culto).

Il Consiglio di Stato in un parere del 4 luglio 1891 (Legge 1891, II, 785) ha affermato che "La Frazione che ha più di 500 abitanti non può chiedere la separazione dei patrimoni e delle spese, quando non ha rendite patrimoniali proprie".

In questo parere testualmente osserva il Consiglio di Stato: "che coll'art. 18 della legge Comunale è stabilito che ferma restando l'unità dei Comuni le disposizioni speciali dianzi accennate, relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle Frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento;

"che l'art. 18 facendo espresso richiamo alle condizioni speciali dianzi accennate, deve essere interpretato ed applicato in relazione agli articoli precedenti ed in specie al III° comma dell'art. 15 del seguente tenore: Sarà in facoltà dei Comuni che intendono riunirsi tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11 - 12 - 13 dell'art. 145 e del I° paragrafo dell'art. 271;

"che tanto nel sopra riferito paragrafo quanto nell'art. 18, si accenna sempre alle rendite patrimoniali, le quali sono affatto distinte dalle altre rendite ossia dalle entrate Comunali provenienti dalle tasse speciali e dalle sovraimposte che i Comuni hanno facoltà di imporre per far fronte alle loro spese;

"che tanto la lettera, quanto lo spirito della legge dimostrano chiaramente che con le disposizioni dei citati articoli si volle provvedere al caso di una Frazione avente un patrimonio, il reddito della quale senza la separazione andrebbe a beneficio dell'intero Comune;

"che quindi, allorché manca il patrimonio, e le Frazioni non hanno altre fonti di rendite o di entrata all'infuori delle tasse e della sovraimposta, manca la condizione essenziale per cui il legislatore ha concesso il beneficio della separazione;

"che diversamente interpretando la legge si porterebbe lo scompiglio nelle aziende Comunali per le difficoltà che in pratica si incontrerebbero a separare quella parte di tasse e di sovraimposte che spetterebbe alla Frazione che chiede la separazione;

"Per questi motivi il Consiglio di Stato è di parere che le Frazioni che non hanno patrimonio proprio non hanno diritto alla separazione di cui all'art. 18 della legge Comunale".

Il Consiglio di Stato a sezioni Unite nel 16 marzo 1892, M, 1892, p.149 (Dizionario Astengo 1896, pag. 685 § 15541 - 15542 - 15543) testualmente decideva:

"Per questi motivi il Consiglio di Stato è di parere che le Frazioni che non hanno patrimonio proprio non hanno diritto alla separazione di cui all'art. 18 della legge Comunale".

"Però a questa regola essa ha fatto alcune eccezioni, fra le quali quella indicata nell'art. 18, relativa alla facoltà alle frazioni del Comune, di tenere separati i patrimoni e le spese, quando abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento".

"L'art. 18 facendo richiamo alle disposizioni precedenti, ed in specie al 3° comma dell'art. 15 - e parlandosi sempre tanto dell'art. 18, quando in detto comma dell'art. 15, di rendite patrimoniali, che sono affatto distinte dalle altre entrate dei Comuni, provenienti da tasse speciali e da sovraimposte sui terreni e sui fabbricati che i Comuni possono imporre per far fronte alle loro spese - è ovvio che

per la lettera, e per lo spirito della legge si è voluto con le disposizioni dei detti articoli provvedere al caso di una Frazione avente un patrimonio proprio, il reddito del quale, senza la separazione, andrebbe a beneficio dell'intero Comune".

"Quindi la Frazione che non ha patrimonio proprio, ossia beni patrimoniali, non ha diritto alla separazione del patrimonio e delle spese di cui all'art. 18 della legge Comunale".

Dunque perché si possa far luogo a divisione di rendite patrimoniali, è necessario che vi sia un patrimonio proprio della Frazione; ecco la condizione sine qua non, dalla quale non si può assolutamente decampare.

Fontanelle non ha, e non ha mai avuto un patrimonio proprio.

Per convincersene basta leggere il discorso ed esaminare i precedenti storici sulla scorta dei documenti originali ed ufficiali, dando ad essi il loro vero significato.

Noi esamineremo ora i documenti avversari e sulla base di essi e di altri che saranno da noi presentati, ricostruiremo i precedenti storici.

Dunque perché si possa far luogo a divisione di rendite patrimoniali, è necessario che vi sia un patrimonio proprio della Frazione; ecco la condizione sine qua non, dalla quale non si può assolutamente decampare.

Anche se si volesse accettare quanto i ricorrenti vanno narrando, bisogna convenire che non risulta in alcun modo che Fontanelle abbia mai avuto un patrimonio proprio.

Il documento allegato al N. 1 non ha e non può avere importanza alcuna poiché esso è costituito da una stampa senza firma e senza autenticità che non può certo essere presa nemmeno in considerazione, tanto più che esso non corrisponde affatto all'indicazione del ricorso. Ma prescindendo pure da tutto ciò, basta leggere tale documento per convincersi che esso si riferisce a divisione di parrocchia, e risulta da esso che Conco e Gomarolo non si opposero all'erezione in parrocchia delle due Chiese. Così pure il Decreto 13 settembre 1766 citato in esso documento si riferisce a smembrazione di chiesa.

Dal documento n. 2 si apprende che la Veneta Repubblica nel 1793, ordinava la separazione dei due Comuni, Conco con Gomarolo e S. Catterina di Lusiana con S. Antonio di Fontanelle altrimenti detto Dossanti o due Santi.

Osserviamo subito che se se ne ordinava la divisione, voleva dire che prima erano uniti. E' necessario rilevare ancora che nella divisione ordinata dalla Repubblica Veneta, Fontanelle avrebbe dovuto rimanere unito a S. Catterina, mentre nel ricorso attuale è Fontanelle soltanto che reclama, S. Catterina vuole rimanere unita a Conco.

La divisione ordinata dalla Veneta Repubblica doveva essere eseguita dal Capitano di Vicenza nel termine di 4 mesi ed il Senato si riservava la approvazione.

Del documento n. 4 è inutile parlare perché si tratta di semplice istanze che non hanno nessun valore.

Furono quindi iniziate le pratiche per la separazione e qui si ha la prova delle prime difficoltà economiche, dei debiti, delle angustie di Dossanti.

I periti Merluno e Stefanelli che dovevano procedere alle operazioni di divisione, presentarono il loro elaborato, da cui risultava precisamente che delle operazioni stesse non fu fatta nè la misura, nè la stima, nè la ripartizione, e che tutto fu rimandato alla primavera successiva.

Ma poiché questa divisione non si verificava mai, quelli di

Dossanti, sempre impazienti, chiedono la sistemazione del Comune, indipendentemente dalla divisione del Patrimonio, ed a ciò appunto viene autorizzato Dossanti per viste di quiete. Anche qui si ha la prova che la Montagna nuova ed i beni Comunali erano divisi ed il Senato Veneto ha approvato soltanto un piano provvisorio di sistemazione delle rendite di Dossanti.

Ma la divisione non venne mai effettuata, sebbene il Senato Veneto la sollecitasse dicendo testualmente: "inescusabile essendo, di pessimo esempio, e di gravi perniciosissime conseguenze la smembrazione in temporale implorata".

Si ebbero allora le proteste dei Comunisti di Conco per la pretesa divisione della Montagna e dei beni Comunali, ma non risulta mai però da nessun documento, l'approvazione della divisione di rendite fatta dai rappresentanti di tutte le parti e tanto meno la necessaria sanzione dell'autorità tutoria.

Della famosa carta corografica prodotta dai ricorrenti non monta neppure di occuparsi poiché non può avere valore alcuno.

Prescindendo anche che si tratta di un disegno di contorni incerti, senza firma nè data, senza alcun segno di autenticità, sta di fatto che esso non può giovare in modo alcuno ai ricorrenti di Fontanelle, perché non prova affatto che Fontanelle abbia avuto un patrimonio proprio, e nemmeno ci dà la prova che sia realmente avvenuta una divisione di territorio o una delimitazione di confini tra Conco e Fontanelle e tanto meno risulta che tali operazioni siano state eseguite od ordinate dai rappresentanti delle due parti contendenti, e che esse abbiano avuto l'approvazione definitiva dell'autorità competente.

Essa potrà valere come un tentativo di delimitazione catastale probabilmente a scopi fiscali, ma nulla più.

Il documento indicato al N. 12 ci dà proprio la prova che una separazione definitiva non è mai avvenuta, poiché in esso è detto che tutti i beni comuni che antecedentemente erano stati assegnati a Conco ed a Fontanelle in via provvisoria come già si disse fino al compimento della divisione che mai non avvenne, furono restituiti al godimento promiscuo delle due comunità.

Da tutto ciò si devono trarre delle conseguenze logiche tutt'altro che favorevoli ai ricorrenti.

Risulta in modo certo che Dossanti e Conco non furono mai due Comuni separati nel vero senso della parola. Vi furono bensì dei progetti, vi furono dei tentativi di autonomia da parte di Dossanti, i quali però non sortirono mai esito lusinghiero, nè si poterono per ragioni insite nei luoghi, nella storia, nel diritto, mai effettuare.

E basti ricordare come fin dal 1810 con Decreto del 28 settembre furono riuniti Dossanti e Conco provvisoriamente divisi, e successivamente fu ordinata anche la fusione di quella parte di rendite, che sempre in Via provvisoria ed inconsultamente erano state per un breve periodo divise.

Risulta in modo certo che Dossanti e Conco non furono mai due Comuni separati nel vero senso della parola.

Vi furono bensì dei progetti, vi furono dei tentativi di autonomia da parte di Dossanti, i quali però non sortirono mai esito lusinghiero, nè si poterono per ragioni insite nei luoghi, nella storia, nel diritto, mai effettuare.

E fu il Comune di Conco che nella seduta 3 agosto 1811 deliberò di correre in aiuto di Dossanti stremato di finanze, e di contribuire colle sue maggiori attività a coprire le passività di Dossanti. Questo si sottace nel ricorso, e si sottace che anche allora Dossanti era Frazione di Conco.

Dossanti era rovinato, perché aveva voluto dividersi, perché

anche unito al Comune di Conco, aveva voluto essere economicamente indipendente.

Ma la prova subita nel passato, la generosità di Conco, che stese fraternamente la mano a Dossanti non valsero; e non valse che la prosperità, che, relativamente in oggi gode il Comune di Conco, sia dipesa da lunghi anni di unione.

Ora si vuole ancora la separazione.

E si noti che se le rendite di Dossanti intero non furono sufficienti per la sua vita economicamente autonoma, tanto meno sarebbero ora sufficienti le rendite di una parte sola di Dossanti, cioè dell'attuale Frazione di Fontanelle.

E la separazione fu sempre condannata: fu condannata dall'Austria, perché nell'8 luglio 1818 essa confermò quanto era stato stabilito dal Governo Italico col Decreto 28 settembre 1810 cioè teneva ferma l'aggregazione all'antico Comune di Conco delle Frazioni di Fontanelle e S. Catterina di Lusiana.

Più recentemente la separazione fu condannata con quella nota 17 luglio 1892 Div. II N. 8429 della Prefettura di Vicenza che nel ricorso si cita bensì ma senza però parlare del suo contenuto.

In questa nota fra altro si leggono le testuali parole: "Dunque si vuole la ripartizione dei beni Comunali, e per conseguenza l'assegnazione in proprio a ciascuna Frazione di una parte di detti beni. Basta enunciare un tale concetto per escluderlo a priori come un principio condannato dalla più elementare interpretazione della legge amministrativa civile. È detto nel ricorso con riferimento al documento n. 12 che l'unico atto definitivo delle varie operazioni di divisione è quello del Giudice di Bassano che si chiamava Mimiola; orbene quest'atto stabilisce la assoluta indivisibilità. Quindi la divisione del patrimonio non è neppure materialmente possibile.

Per altre ragioni è impossibile anche la separazione delle rendite. E' necessario riportarsi al contenuto del verbale di deliberazione 3 agosto 1811 che è l'unico atto il quale può offrirci dei dati positivi per una ipotetica divisione di rendite. In questo caso, e supposto che non faccia difetto alcuna altra condizione di legge, la Frazione di Fontanelle potrebbe ottenere soltanto quella parte di rendite che nel 1811 conferì al Comune di Conco.

Dalla citata deliberazione consigliare risulta che Dossanti ricavava da fitto di montagne L. 356 e Conco ricavava per lo stesso titolo L. 689, vale a dire che in quel tempo Dossanti percepiva 2/7 della rendita montana dell'attuale Comune.

Ma Dossanti era costituito dalle Frazioni di S. Catterina e S. Antonio di Fontanelle mentre ora S. Catterina rimane unita a Conco.

Supponendo che questa Frazione nel 1811 avesse almeno 1/3 della popolazione di Dossanti, non vi ha dubbio che nella attuale ipotetica separazione almeno 1/3 della rendita che aveva allora Dossanti, spetterebbe a S. Catterina cioè al Comune di Conco. Così che Fontanelle non avrebbe diritto che a 1/7 e mezzo circa della rendita di montagne, mentre a Conco con S. Catterina spetterebbero i 5/7 e mezzo della detta rendita.

E' evidente che anche in questo caso viene a mancare una delle condizioni essenziali richieste dalla legge affinché una Frazione possa ottenere la separazione delle rendite, cioè la capacità della frazione a far fronte alle proprie rendite alle spese obbligatorie tassativamente dalla legge prescritte. Mancano pertanto tutte le condizioni volute dalla legge perché possa farsi luogo alla invocata separazione che riuscirebbe certamente esiziale.

Una sola cosa potrà rimanere e questa sarà data dalle vicende storiche; ma non è con questo, dalle quali non risulta mai avvenuta una separazione di patrimoni, che si può oggi chiederla: tra le condizioni volute dalla legge non figurano le circostanze storiche, le quali, notisi bene, suonano tutte contrarie all'assunto dei ricorrenti, poiché da esse apparisce che quando si tentò la divisione, questa fu sempre dannosa e che soltanto dalla unione nacque la prosperità.

Manca il patrimonio proprio cioè la cosa da separarsi; manca quindi per necessaria conseguenza lo sfruttamento della frazione da parte del Capoluogo. Mancano altresì tutte quelle speciali circostanze e condizioni che potrebbero provare l'utilità di una separazione o almeno giustificabile, mentre invece speciali patti remoti e recenti stanno a provare non solo la utilità ma anzi la necessità dell'unione.

Basta pensare alle disastrose condizioni in cui versava Dossanti nel 1811 quando il Comune di Conco con un suo sacrificio non lieve accettò la riunione delle rendite salvando Dossanti da inevitabile rovina.

E' vero bensì che per l'art. 681 C.C. nessuno può essere costretto a rimanere in comunione; ma i rapporti di diritto civile non sono invocabili in materia di divisione fra i Comuni, ed inoltre anche col l'art. 681 C.C. si presuppone la sussistenza di un patrimonio del singolo, patrimonio che nel caso concreto manca assolutamente.

Anzi in materia di Consorzi pubblici di Comuni, prevale il concetto contrario, cioè quello della unione che è la ragione stessa della formazione del Comune.

Ma non sono applicabili le norme del diritto civile anche perché qui si tratta di Frazioni di un comune e non di questioni fra più comuni.

Un altro fatto importantissimo non può sfuggire a chi esamini il ricorso: quando si ventilò l'idea della formazione dei due Comuni, Conco doveva essere unito con Gomarolo, e Fontanelle con S. Catterina.

Ora Fontanelle non è più con S. Catterina, ma vuole aggregarsi la Frazione di Rubbio, poiché S. Catterina richiama per una azione comune allo scopo di ottenere la separazione dal Capoluogo, non volle aderire.

Da ciò deriva una gravissima conseguenza e cioè la impossibilità materiale della divisione. Ammesso anche quello che non possono affermare e tanto meno dimostrare neppure i ricorrenti, cioè la sussistenza di un patrimonio particolare diviso, quale sarebbe ora il patrimonio di Fontanelle e quale quello di S. Catterina, se uniti formavano i Dossanti? e quale è il patrimonio di Rubbio?

E a proposito di Rubbio giova ricordare come nel 17 luglio 1892 il Prefetto Paroletti così testualmente stigmatizzasse l'operato di Fontanelle: "Non si sa comprendere come la Frazione di Fontanelle si sia permessa di prescindere dalla esistenza della Frazione di Rubbio ed anzi di distruggere la sua entità comprendendola nel proprio territorio, quasi formasse un solo ed unico aggregato. Purtroppo si hanno motivi per ritenere che furono potenti influenze locali che hanno imposto silenzio al desiderio di Rubbio di difendere la propria autonomia".

Si asserisce nel ricorso che solo agli effetti dell'art. 57 della legge Comunale e Provinciale, nel 1886 Rubbio fu dalla Deputazione Provinciale di Vicenza riconosciuto quale Frazione per la nomina separata dei consiglieri, ma che esso in tutto il resto fa parte della giurisdizione amministrativa della Frazione di Fontanelle.

E si continua asserendo che le contrade di Rubbio e Spelonchette risultano aggregate per la situazione dei luoghi a Fontanelle fino dall'origine del Comune di Dossanti.

L'affermazione dei ricorrenti è gratuita ed infondata.

L'art. 57 della legge dice semplicemente che la Giunta Provinciale amministrativa potrà "ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse Frazioni in ragione della popolazione determinando la circoscrizione di ciascuno di essa".

Con tutto ciò si comprende quanto sia assurda la pretesa di Fontanelle che Rubbio faccia parte della sua giurisdizione amministrativa.

Non si conosce quale giurisdizione amministrativa possa avere Fontanelle la quale appunto perché Frazione non ha giurisdizione propria, ma invece è assorbita dalla giurisdizione amministrativa

del Comune di Conco.

Basta leggere l'art. citato per comprendere che il solo fatto di dare ad una frazione la facoltà di nominarsi i propri consiglieri, determina la circoscrizione della Frazione; in una parola è implicito nella detta disposizione di legge che per poter ottenere la nomina separata dei consiglieri, è condizione necessaria che vi sia, cioè che esista prima una Frazione.

La legge non ha stabilito i caratteri specifici perché una determinata porzione del territorio comunale possa considerarsi come frazione per poter far luogo al riparto dei consiglieri, ma ha lasciato il giudizio su tali fatti al prudente arbitrio della Autorità Amministrativa, affinché apprezzi tutti gli elementi particolari che determinano la frazione vera e propria.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la nomina separata di consiglieri costituisce l'unico e vero riconoscimento legale della sussistenza di una frazione.

Tutto ciò dicemmo ad esuberanza perché la costituzione di Rubbio in Frazione vera e propria risulta in modo indubbio da atti regolari emanati dalla competente autorità Amministrativa.

La Deputazione Provinciale di Vicenza nel 20 febbraio 1886, in seguito ad analoga istanza prodotta dagli abitanti di Rubbio, riconosceva che Rubbio presentava tutti gli estremi voluti dalla legge per costituire una vera e propria frazione, e per conseguenza testualmente decretava: "E' accordata alle contrade di Rubbio, Rubbietta (!), Berti, Spelonchette e Bronte (!) la chiesta divisione dalla frazione di Fontanelle riconoscendo nel loro aggregato una nuova frazione separata da denominarsi Rubbio, cui si concede il riparto dei consiglieri che le spetta a norma di legge ecc. ecc..

Il Comune di Conco rappresentato allora in maggioranza da Fontanelle e S. Catterina, nel 2 aprile 1886 presentava ricorso al Ministero contro il Decreto della Deputazione Provinciale di Vicenza 20 febbraio 1886 perché anche allora il capoluogo ricordando le vicende del passato e consapevole, per l'esperienza che risultava dalla storia del Comune stesso, che unione è sinonimia di forza e prosperità, temeva la separazione di una parte del Comune stesso come movente ed incentivo di altre e ben più gravi contese.

Ma l'opposizione del Comune di Conco non sortì allora esito felice perché con Decreto Reale in data 5 settembre 1886 respinse il ricorso del Comune stesso e confermò quindi il decreto della Deputazione Provinciale di Vicenza 20 febbraio 1886, riconoscendo esplicitamente anche una volta che Rubbio costituisce frazione separata a sè stante.

Rubbio pertanto è una frazione indipendente come lo sono Fontanelle e S. Catterina.

I ricorrenti non potevano dunque prescindere dalla esistenza di questa frazione che vien fatta giocare a seconda delle necessità in cui si trova Fontanelle, e domandare la separazione come se Rubbio fosse una semplice contrada di Fontanelle.

E notisi ancora che sulla portata della domanda di separazione si equivoca ad arte nel ricorso, poiché mentre nel suo contesto si accenna a volere la divisione delle rendite patrimoniali, la domanda è invece fatta addirittura per la separazione del patrimonio.

Sotto ogni aspetto pertanto il ricorso presentato da Fontanelle deve essere respinto, poiché fanno difetto pel suo accoglimento, sia le circostanze speciali di fatto, sia le circostanze storiche, sia infine le condizioni tassativamente volute dalla legge.

Al presente controricorso si allegano i seguenti documenti:

I Processo verbale della seduta del Consiglio Comunale di Conco 3 agosto 1811

II Decreto della Deputazione Provinciale di Vicenza 20 febbraio 1886

III Regio Decreto 5 settembre 1886

IV Deliberazione della G.P.A. di Vicenza 2 luglio 1892

V Estratto verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Conco 28 agosto 1911